NAS e Cone Beam

Nel maggio del 2021 i carabinieri NAS si recavano presso uno studio odontoiatrico in una città della Sicilia,
" … nell'ambito di un servizio disposto in campo nazionale dal superiore comando ….., nel corso dell'attività ispettiva, le cui finalità sono sinteticamente riconducibili all'esigenza di dover effettuare un controllo amministrativo a carattere igienico-sanitario nonché mirato alla verifica dell'osservanza delle norme di comportamento da osservarsi nel contesto pandemico, come pure le raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute in tema di corretto impiego delle apparecchiature radiogene TC volumetriche Cone Beam eventualmente presenti, è emerso che le prestazioni odontoiatriche ….."

All'esito dell'ispezione i citati NAS opponevano al collega, segnalandolo alla Procura della Repubblica competente l'avere ingiustificatamente esposto i pazienti a radiazioni ionizzanti senza averne documentato le esigenze diagnostiche, evidenziato o valutato i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici, così contestando la violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 187-2000 sanzionate dall'articolo 14 1° comma del medesimo decreto.
La questione veniva contestata in data 10 maggio 2021; si apriva in quel momento un iter giudiziario che portava il collega ad opporsi alla sanzione successivamente erogata dal giudice, mediante decreto penale di condanna secondo gli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale,
" … altresi rilevato che la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati risulta provata dagli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari"….

Paolo Coprivez
Presidente Oris Broker

Marco Scarpelli
Odontologo forense ANDI
Presidente Pro.O.F.

di fatto condannando il collega a pagare una pena pecuniaria di ammenda in ordine al reato ascrittogli. Vi è da sottolineare la circostanza che il controllo dei NAS portava a rilevare la normalità dell'attività svolta dal collega nel proprio studio su molteplici casi, salvo per due di questi dove, a fronte dell'avulsione di denti del giudizio, indicazione giustificata dalle condizioni cliniche dei pazienti stessi, veniva utilizzata la TAC Cone Beam nell'ambito di una procedura di carattere diagnostico, quindi in fase antecedente alla esecuzione dell'intervento, ma condizionando all'utilizzo della Cone Beam la diagnosi e quindi la possibilità di descrivere l'intervento necessario, ovvero confermarlo.
Si apriva a quel punto una vicenda che risulta conclusasi in modo definitivo al gennaio del 2025 e che quindi è risultata attiva, in un caso dal punto di vista dell'interpretazione sostanzialmente semplice, per circa 4 anni, ciò a sottolineare come l'accesso alla giustizia comporti sicuramente una enorme fonte di stress

anche e semplicemente per il collega, pur se al termine di detto periodo il collega risultasse innocente e venisse del tutto scagionato.
Incrociava la vicenda relativa a quanto sino ad ora descritto, altra vicenda per la quale nel corso dell'anno 2022 si pronunciava la Corte di Cassazione con una sentenza che ha fatto sicuramente scalpore, nell'ambito della quale si afferma tra l'altro che
" ….. alla luce delle pregresse considerazioni è stata ritenuta correttamente integrata la fattispecie contestata all'odontoiatra, il quale ha sottoposto i propri pazienti alle radiazioni ionizzanti in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa di riferimento o come altrettanto efficacemente ha evidenziato il giudice di merito, interpretando in modo esageratamente estensivo i requisiti stessi, atteso che pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito della integrazione dell'attività radiodiagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della contestualità e dell'indilazionabilità, come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico …"

Si apriva quindi un dibattito di livello nazionale con l'interessamento anche della Presidenza della Commissione Albo Odontoiatri presso la FNOMCeO, circa l'interpretazione del tema indilazionabilità e se tale tema dovesse essere assegnato esclusivamente alla successiva e quindi necessaria fase terapeutica o anche alla fase diagnostica.
Una delle eccezioni era relativa al fatto che, individuata la necessità di effettuare un esame di secondo livello mediante Cone Beam, allo scopo di valutare la terza dimensione, ove il paziente avesse deciso successivamente di rinviare l'intervento una volta in possesso delle informazioni necessarie a comprenderne il significato e tra l'altro a fornire il consenso, questo avrebbe ostacolato in modo assoluto il concetto della indilazionabilità e si creava quindi un contrasto tra gli interessi del paziente, ovvero gli interessi diagnostici del medico, con aspetti relativi alla salute e conseguenze dal punto di vista operativo.
La discussione portava a una posizione favorevole alla esecuzione della Cone Beam in tutti quei casi in cui la diagnosi, per essere efficace e completa, necessitasse di un esame di terzo livello, naturalmente nelle condizioni in cui sussisteva già precedentemente una indicazione quantomeno di massima all'esecuzione dell'intervento.
Per questo motivo la vicenda di cui abbiamo trattato sino ad ora, ha assunto un significato particolare, non solo per il caso specifico relativo ad un collega implicato in una vicenda penalistica, ma anche come prodromo al comportamento "abituale" dei colleghi e in caso di valutazione dal punto di vista giuridico, ovvero giudiziario, un precedente significativo da utilizzare nell'interesse dei colleghi stessi, ma anche nell'interesse della salute del paziente e di una corretta e completa diagnosi.
Già possiamo anticipare che nella sentenza depositata nel gennaio del 2025 da parte del giudice in composizione monocratica, si manda assolto il collega ai sensi dell'Art. 530 del codice di procedura penale, perché il fatto non sussiste.
Tale definizione a seguito dell'incarico di un perito che a sua volta faceva seguito al dibattimento in aula, nell'ambito del quale i consulenti di parte del collega sostenevano una tesi difensiva ben diversa da quella derivante dall'azione dei NAS e relativa azione del primo magistrato.
Il giudice recepiva tale tesi, ma per maggiore sua sicurezza e per completamento dell'istruttoria, incaricava un perito e, sulla base di quanto concluso dal perito, andava a sentenza assolvendo il collega e affermando che il perito, in altre più sintetiche parole,
" …. ha evidenziato come, nei casi affrontati, non poteva non eseguirsi la TAC, in quanto fornendo anche la dimensione della profondità, ha consentito all'odontoiatra di stabilire la posizione e la distanza del nervo trigemino dal dente su cui occorreva operare, così evitando il grosso rischio della lacerazione del nervo stesso…"

Andando ad esaminare la relazione del perito dottor ….., processo penale numero ….., a carico di ….., il collega incaricato perito dal giudice, alla domanda del signor giudice dottor ….. se l'esame TAC Cone Beam CBCT effettuata dal dottor … sulle due pazienti …, rivestisse il carattere dell'indispensabilità,
" ….rispondo assolutamente di sì e di seguito espongo le motivazioni.."
Il collega perito descrive cosi gli

interventi svolti sulle due pazienti, ovvero
" … estrazione dei molari del giudizio dell'arcata dentaria inferiore mandibolare … ha correttamente effettuato in primis un esame RX di primo livello, OPT, che ha evidenziato il rapporto di contiguità tra radici apici dei molari del giudizio e il nervo mandibolare … anzi … è proprio in questi casi come quello delle due pazienti … che l'informazione dell'esame RX di primo livello risulta incompleta per poter effettuare il trattamento chirurgico dell'estrazione dei molari del giudizio, poiché si esporrebbe il paziente a un rischio di lesione del nervo mandibolare, determinando nel migliore dei casi un'alterazione della conducibilità nervosa e quindi della sensibilità della parte anatomica interessata … ovvero una parestesia, nel peggiore dei casi con il taglio o trancio del nervo mandibolare la sensibilità totale della funzione del nervo con un'anestesia permanente del territorio anatomico innervato, (paziente sbava, si morde labbro e lingua, visivamente ha il labbro storto, evidenzia disturbi fonetici e la funzionalità generale dell'organo buccale permanentemente altamente compromessa…."

Su questa base il collega afferma che
" … l'imputato ha ottemperato ai principi di giustificazione e di ottimizzazione, cioè norme che regolano il buon senso del medico in relazione alle indagini mediche e radiologiche che seguono principi etici, giuridici e professionali stabiliti dalle linee guida nazionali e internazionali, oltre alle raccomandazioni di istituzioni sanitarie e ordini professionali …. ha dovuto necessariamente ricorrere ad un esame RX di secondo livello, la CBCT, che permette di valutare la tridimensionalità dell'osso e quindi di comprendere l'esatto rapporto tra denti, apici e il nervo mandibolare, concludendo la prestazione specialistica, in questo caso estrazione chirurgica dei denti molari del giudizio dell'arcata mandibolare delle pazienti … per una corretta diagnosi e trattamento necessitavano certamente di un approfondimento informativo dell'esame RX TAC-CBCT, che aumenta indubbiamente la sicurezza di un intervento chirurgico molto delicato, riducendo per il paziente i fattori di rischio legati all'inconveniente operatorio"

Quali considerazioni trarre da quanto sopra esposto? Nel periodo tra il 2021 ed il 2023 si sono intersecati alcuni casi relativi all'utilizzo della CBCT, nella maggior parte con soluzione fortunatamente positiva, relativamente al tema dell'indifferibilità dell'esame, ovvero del rispetto dei principi di giustificazione ed ottimizzazione ed il dubbio che detti esami siano stati utilizzati nei casi trattati in modalità sconsiderata, ovvero in modalità di somministrazione eccessiva rispetto alle esigenze di carattere diagnostico-terapeutico dei casi stessi.
A fronte di tale ipotesi valutativa, nell'ambito della quale i preposti ai controlli hanno anche utilizzato pareri redatti, ad esempio da Esperto Qualificato, si è giunti complessivamente, salvo eccezioni per casi evidentemente eclatanti ed indifendibili di violazione, a considerare l'ipotesi che l'indifferibilità sia concetto applicabile anche alla fase diagnostica.

In altre parole, come nel caso esempio di cui abbiamo precedentemente trattato, lo strumento CBCT risulta indifferibile rispetto al completamento di una corretta procedura diagnostica. Il fatto che poi il paziente, una volta informato delle circostanze dell'intervento stesso, o per paura o per ragioni personali non valutabili precedentemente o non note all'operatore, decida di differire l'intervento, non può essere elemento che osta all'utilizzo della Cone e Beam stessa per tutte le ragioni sopradescritte.
Riteniamo quindi che questa sentenza rispetto al periodo, ma soprattutto rispetto al tema dell'indifferibilità e della contestualità della TAC Cone Beam rispetto alla fase diagnostica, rappresenti un passaggio assolutamente significativo.
Di contro riteniamo che l'utilizzo della Cone Beam da parte dell'odontoiatra debba essere associato non solo ad un'attenta valutazione dal punto di vista diagnostico, ma anche dal punto di vista dell'indicazione terapeutica.
Troppe volte osserviamo casi di denti del giudizio che vengono estratti con finalità ingiustificate, di carattere puramente preventivo ma senza oggettiva indicazione clinica.
D'altra parte è chiaro che il procedimento diagnostico debba essere attentamente descritto e motivato nel diario clinico e dove il collega dovesse subire un accertamento ad esempio dei NAS, piuttosto che della ASL, piuttosto che di qualsivoglia altra autorità preposta a svolgere tali accertamenti e ove gli venisse contestato l'utilizzo della proce-

dura Cone Beam CBCT, dovrebbe potere immediatamente dimostrare l'indicazione attraverso quanto descritto nell'ambito del diario clinico, ovvero la necessità e la contestualità dell'intervento alla fase di carattere diagnostico; in sostanza documentare attraverso gli elementi probatori consueti, ovvero immagini radiografiche/fotografiche, annotazioni anamnestiche e circostanze descritte nel diario clinico, che quell'esame in quel momento risultava indispensabile al completamento della fase diagnostica e quindi al completamento della valutazione clinica e quindi anche al completamento della fase di informazione del medico per poter fornire completa informazione al paziente (ad esempio sul rischio di lesione nervosa in funzione dell'esatta percezione della posizione anatomica del nervo rispetto alla struttura dentale da estrarsi).
Invitiamo quindi i colleghi a prendere atto di quanto sopra descritto e farne tesoro dal punto di vista del ragionamento clinico, della valutazione del rapporto costo/beneficio rispetto all'ipotesi di avulsione dei denti del giudizio, della valutazione circa la necessità di effettuare esami di secondo livello con osservazione della terza dimensione.

Nota bene:
da sottolineare il fatto che l'attività peritale svolta in difesa del collega, su sollecitazione del Presidente Nazionale Andi è stata svolta con impegno diretto di Oris Broker; si è infatti ritenuto il caso, anche in funzione del periodo storico descritto, di importanza fondamentale dal punto di vista della politica sanitaria e degli interessi dell'Associazione.
Art. 530 comma 1° c.p.p. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

DLG 101/2020
Art. 157 - Applicazione del principio di giustificazione alle esposizioni mediche (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 6, commi 1 e 2, articolo 19, comma 4, 55; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 3). È vietata l'esposizione non giustificata.
Art. 213 - Sanzioni penali relative al Titolo XIII (decreto legislativo 17 marzo - 1995, n. 230, articolo 140)
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 157, comma 1, dei divieti previsti con il provvedimento reso ai sensi dell'articolo 157, comma 3, o della disposizione di cui all'articolo 159, comma 5, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. ■